



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 20 APRILE 2020

**Oggetto: Autorizzazione agli spostamenti – Ordinanza n. 17 del 18 Aprile 2020
adottata dal Presidente della Regione Siciliana**

L'anno duemilaventi addì 20 del mese di aprile, **il Sindaco, Prof.ssa Giovanna Bubello**

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i D.P.C.M. in materia di "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 32, c. 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

TENUTO CONTO che nel territorio comunale non si sono registrati casi di infezione da COVID-19;

RILEVATO che con il D.P.C.M. del 10/04/2020 è stata resa operativa la filiera della cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;

CONSIDERATO CHE con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendio oltre che la diffusione di malattie allergiche a causa del diffondersi di pollini;

RITENUTO opportuno predisporre per tempo misure idonee alla tutela dell'ambiente, dell'incolumità e della salute pubblica;

VISTA da ultimo l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 Aprile 2020

ORDINA
con decorrenza immediata

1. Di autorizzare gli spostamenti per lo svolgimento delle pratiche agricole non professionali e la cura degli animali nel rispetto di quanto previsto dell'Ordinanza n. 17 del 18 Aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, il cui art. 3 recita espressamente che:

“È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali”

2. Di autorizzare gli esercizi commerciali collegati al settore agricolo a svolgere l'attività commerciale secondo il seguente orario:

7:00 – 12:00 e 16:30 – 20:00

fermo restando l'obbligo di chiusura nel rispetto di quanto già previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, dall'Ordinanza Sindacale precedente alla presente, con l'espresso obbligo di rispettare le norme di distanziamento e l'uso di guanti e mascherine.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 17 del 18 Aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Agrigento, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.

La presente Ordinanza sarà notificata al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Giovanna Bubello